

Circolari Speciali


PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS)

Il Codice del terzo settore prevede specifiche disposizioni per particolari categorie di enti del terzo settore, tra le quali le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Organizzazioni di volontariato (ODV) Artt. 32, 33, 34	⇒	Inquadramento	⇒	<ul style="list-style-type: none">Le organizzazioni di volontariato sono enti del terzo settore:<ul style="list-style-type: none">costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 organizzazioni di volontariato;per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.
	⇒	Denominazione	⇒	<ul style="list-style-type: none">La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV.L'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
	⇒	Protezione civile	⇒	Alle organizzazioni di volontariato che svolgono l'attività di protezione civile, le norme si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, lettera d), della legge 16.03.2017, n. 30.
	⇒	Ricorso a prestazioni lavorative	⇒	<ul style="list-style-type: none">Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
	⇒	Fonti di finanziamento	⇒	<ul style="list-style-type: none">Le organizzazioni di volontariato possono trarre le risorse economiche necessarie al loro funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:<ul style="list-style-type: none">quote associative;contributi pubblici e privati;donazioni e lasciti testamentari;rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;attività diverse da quelle di interesse generale.Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
	⇒	Ordinamento e amministrazione	⇒	<ul style="list-style-type: none">Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile, in base al quale non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c. 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Associazioni di promozione sociale (APS) Artt. 35, 36	⇒	Nozione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Le associazioni di promozione sociale sono enti del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Non sono associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni limitatamente a quelle che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
	⇒	Denominazione	⇒	<p>Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.</p> <p>Ciò non si applica agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che associano un numero non inferiore a 500 associazioni di promozione sociale.</p>
	⇒	Prestazioni lavorative	⇒	<ul style="list-style-type: none"> La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale.
Enti filantropici Artt. 37, 38, 39	⇒	Nozione	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Resta salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente, di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
	⇒	Denominazione	⇒	<p>Gli enti filantropici sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione riconosciuta o di fondazione al fine di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.</p>
	⇒	Risorse	⇒	<ul style="list-style-type: none"> La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente filantropico. L'indicazione di ente filantropico, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti filantropici.
	⇒	Bilancio sociale	⇒	<ul style="list-style-type: none"> Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi e alle attività di investimento a sostegno degli enti di Terzo settore.
	⇒		⇒	<p>Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.</p>

Imprese Sociali Art. 40	⇒	• Le imprese sociali sono disciplinate dal D.Lgs n. 112/2017.			
Coop sociali Art. 40	⇒	• Le cooperative sociali e i loro consorzi sono disciplinati dalla legge 8.11.1991, n. 381.			
Reti associative Art. 41	⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Nozione</td> <td>⇒</td> <td>Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta.</td> </tr> </table>	Nozione	⇒	Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione , riconosciuta o non riconosciuta.
	Nozione	⇒	Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione , riconosciuta o non riconosciuta.		
	⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Funzioni</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Le predette reti associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome. • Svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. </td> </tr> </table>	Funzioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le predette reti associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome. • Svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
	Funzioni	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Le predette reti associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome. • Svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. 		
	⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Reti "nazionali"</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti a esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali • Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio dell'attività degli enti a esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del terzo settore; - promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. </td> </tr> </table>	Reti "nazionali"	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti a esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali • Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio dell'attività degli enti a esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del terzo settore; - promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
	Reti "nazionali"	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Sono reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti a esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 10 regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100.000 persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali • Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> - monitoraggio dell'attività degli enti a esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del terzo settore; - promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati. 		
⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Partenariati</td> <td>⇒</td> <td>Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.</td> </tr> </table>	Partenariati	⇒	Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.	
Partenariati	⇒	Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.			
⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Iscrizione nel Registro unico nazionale</td> <td>⇒</td> <td>È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, a enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.</td> </tr> </table>	Iscrizione nel Registro unico nazionale	⇒	È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, a enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.	
Iscrizione nel Registro unico nazionale	⇒	È condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, a enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.			
⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Protezione civile</td> <td>⇒</td> <td>Alle reti associative operanti nel settore di protezione civile le disposizioni si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile.</td> </tr> </table>	Protezione civile	⇒	Alle reti associative operanti nel settore di protezione civile le disposizioni si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile.	
Protezione civile	⇒	Alle reti associative operanti nel settore di protezione civile le disposizioni si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile.			
⇒	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Atti costitutivi/statuti</td> <td>⇒</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> • Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. • Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> - il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017. - le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 3 del D.Lgs. n. 117/2017. - le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 117/2017. </td> </tr> </table>	Atti costitutivi/statuti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. • Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> - il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017. - le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 3 del D.Lgs. n. 117/2017. - le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 117/2017. 	
Atti costitutivi/statuti	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. • Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> - il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 2 del D.Lgs. n. 117/2017. - le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 24, c. 3 del D.Lgs. n. 117/2017. - le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 117/2017. 			

**EDITORE E PROPRIETARIO:**

Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

SITO WEB: www.ratio.it

E-MAIL: servizioclienti@gruppcastelli.com

DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli

VICE DIRETTORE: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Ponzoni, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Stefano Zanon.

COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni.

DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail.

SERVIZIO ABBONAMENTI:

Centro Studi Castelli Srl
Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 - privacy@gruppcastelli.com
I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy.